

*Studio Legale*  
*Avv. Michelangelo Fiorentino*  
*Patrocinante in Cassazione*  
*Avv. Maria Rosaria Altieri*  
Via Rubino, 38 - 04023 Formia (Lt) –  
tel. e fax 0771 324437- cel 338 8818244  
e-mail: avv.mrosariaaltieri@libero.it  
pec: avv.mrosariaaltieri@pec.it

**ECC.MO CONSIGLIO DI STATO**  
**IN SEDE GIURISDIZIONALE**  
**Ricorso in appello**  
**con contestuale istanza cautelare**

Per i signori

- 1) **BARDINI Beatrice** nata a Subiaco (RM) il 28/07/1981 ed ivi res.te alla via Dei Monasteri n. 9, BRDBRC81L68I992X;
- 2) **FRACASSO Tamara** nata a Latina il 22/12/1979 ed ivi res.te alla via Gialla n. 14, Loc. Borgo Carso, FRCTMR79T62E472J;
- 3) **DE CAPRIO Pasqualina** nata a Formia (LT) il 03/07/1981 e res.te in Castelforte (LT) alla via Fossato Ianaro n. 21, C.F. DCPQL81L43D708O;
- 4) **DI GIORGIO Tina** nata a Caserta il 28/10/1973 e res.te in Formia (LT) alla via Padre Martino n. 18, C.F. DGRTNI73R68B963A;
- 5) **FRUNGILLO Angela** nata a Formia (LT) il 28/09/1974 ed ivi res.te alla via Vitruvio n. 420, C.F. FRNNG74P68D708V;
- 6) **IORIO Assunta** nata a Torrecuso (BN) il 21/09/1968 e res.te in Formia (LT) alla via Rovegno snc, C.F. RIOSNT68P61L254Q;
- 7) **SCHIAPPA Eleonora** nata a Fondi (LT) il 07/04/1981 ed ivi res.te alla via A. Zara n. 29, C.F. SCHLNR81D47D662A;
- 8) **DE ANGELIS Rossella** nata a Formia (LT) il 20/10/1983 ed ivi res.te alla via Palazzo n. 233, Parco Luce, C.F. DNGRSL83R60D708V;
- 9) **COLUZZI Consuelo** nata a Velletri (RM) il 02/04/1980 e res.te a Latina, loc. Borgo San Michele, via Capograssa, C.F. CLZCSL80D42L719T;
- 10) **IANNUCCI Federica** nata a Fondi (LT) l'11/06/1993 ed ivi res.te alla via Monte delle Fate n. 241/B, C.F. NNCFRC93H51D662Y;
- 11) **MARROCCO Marilena** nata a Terracina (LT) il 10/06/1977 e res.te in Fondi (LT) alla via Spinete II n. 48, C.F. MRRMLN77H50L120D;
- 12) **TRANO Sandra** nata a Formia (LT) il 18/02/1967 ed ivi res.te alla via Gradoni del Duomo n. 5, C.F. TRNSDR67B58D708W;
- 13) **PALAZZO Paola** nata a Formia (LT) il 12/03/1966 e res.te in Itri (LT) alla via A. Padovani n. 43, C.F. PLZPLA66C52D708B;

- 14) **ZANOTTI Simona** nata a Roma il 30/05/1970 e res.te in Scauri di Minturno (LT) alla via Gioiello n. 128, C.F. ZNTSMN70E70H501X;
- 15) **CITRONE Anna** nata a Fondi (LT) il 16/07/1980 ed ivi res.te alla via Vetrine n. 25, C.F. CTRNNA80L56D662H;
- 16) **ARGENZIANO Lorenza** nata a Roma il 07/09/1980 e res.te in Formia (LT) alla via Tranzano snc, C.F. RGNLNZ80P47H501X;
- 17) **MATANO Giuseppina** nata a Sessa Aurunca (CE) il 19/03/1962 e res.te in Gaeta (LT) alla via Lungomare Caboto n. 206, C.F. MTNGPP62C59I676S;
- 18) **ANSELMO Daniela** nata a Fondi (LT) il 28/09/1974 ed ivi res.te alla via Bruto Amante n. 4, C.F. NSLDNL74P68D662Y;
- 19) **PARISELLA Francesca** nata a Fondi (LT) il 10/07/1980 ed ivi res.te alla via Panfilo Castaldi n. 28, C.F. PRSFNC80L50D662N;
- 20) **D'AMICO Rosa Maria** nata a Fondi (LT) il 30/03/1980 ed ivi res.te alla via Luigi Settembrini n. 20, C.F. DMCRM80C70D662H;
- 21) **PIETROSANTO Assunta** nata a Fondi (LT) il 12/06/1972 ed ivi res.te alla via Capocroce n. 21, C.F. PTRSNT72H52D662G;
- 22) **ERCOLE Lorella** nata a Fondi (LT) il 03/02/1975 ed ivi res.te alla via Minghella, C.F. RCLLLL75B43D662Y;
- 23) **CASALE Giuseppina** nata a Marino (RM) il 07/08/1974 e res.te a Lauro di Sessa Aurunca (CE) alla via Corte del Capo snc, C.F. CSLGPP74M47E958E;
- 24) **IANNUCCI Federica** nata a Fondi (LT) l'11/06/1993 ed ivi re.ste alla via Monte delle Fate n. 241/B, C.F. NNCFRC93H51D662Y;
- 25) **LAURETTI Lorella** nata a Fondi (LT) il 16/10/1971 ed ivi res.te alla via Giulia Gonzaga, C.F. LRTLLL71R56D662G;
- 26) **CARDILLO Loredana** nata a Formia (LT) il 20/12/1981 e ivi res.te alla via Rotabile n. 60/B, C.F. CRDLDN81T60D708K;
- 27) **CAPODIFERRO Angela** nata a Fondi (LT) il 16/07/1965 ed ivi res.te alla via Delle Grotte n. 12, C.F. CPDNGL65L56D662J;
- 28) **TRABUCCO Elena** nata a Teano (CE) il 19/08/1977 e res.te in Fondi (LT) alla via Spinete 51/A, C.F. TRBCNE77M59L083F;
- 29) **GALLOZZI Katia** nata a Terracina (LT) il 20/07/1979 e res.te in Monte San Biagio (LT) in viale Europa n. 40, C.F. GLLKTA79L60L120B;
- 30) **MORRA Esterina** nata a Minturno (LT) 30/10/1975 e res.te in Formia (LT) alla via Lavanga, C.F. MRRSRN75R70F224L;

- 31) **PELLIZZON Laura** nata a Latina il 25/09/1971 ed ivi res.te alla via Str. Schiazza n. 11, C.F. PLLLRA71P65E472Y;
- 32) **PALOMBI Carla** nata a Sezze (LT) il 16/07/1981 ed ivi res.te alla via Cerreta snc, C.F. PLMCRL81L56I712Y;
- 33) **FOGGIA Maria Concetta** nata a Sezze (LT) il 12/07/1978 ed ivi res.te alla via Quarto la Macchia, C.F. FGGMCN78L52I712E;
- 34) **RAIMONDI Ketty** nata a Cave (RM) il 18/04/1976 e res.te in Norma (LT) alla via Giulio Cesare n. 8, C.F. RMNKT76D58C390A;
- 35) **PELLICCIA Maddalena** nata a Acerra (NA) il 08/03/1975 e res.te in Latina alla via San Carlo Da Sezze n. 118, C.F. PLLMDL75C48A024G;
- 36) **FERRAZZOLI Giuliana** nata a Sezze (LT) il 09/02/1968 ed ivi res.te alla via Colli I Tratto n. 80, C.F. FRRGLN68B49I712K;
- 37) **PICCOLI Marica** nata a Sora (FR) il 09/08/1979 e res.te in Latina alla via Gran Sasso D'Italia n. 8/c, C.F. PCCMRC79M49I838V;
- 38) **NIGRO Alessia** nata a Lucca il 28/07/1976 e res.te in Viareggio (LU) alla via V. Veneto n. 330, C.F. NGRLSS76L68E715G;
- 39) **AREZZI Clorinda** nata a Gela (CL) il 27/04/1959 e res.te in Fondi (LT) alla via Lazio 12 snc, C.F. RZZCRN59D67D960G;
- 40) **ARZANO Paola** nata a Formia (LT) il 31/10/1974 e res.te in Fondi (LT) alla via Appia Lato Itri n. 238, C.F. RZNPLA74R71D708R;
- 41) **PESTILLO Giuliana** nata a Fondi (LT) il 13/03/1971 ed ivi res.te alla via Arnale Rosso n. 171, C.F. PSTGLN71C53D662S;
- 42) **ANTEGIOVANNI Isabella** nata a Fondi (LT) il 12/02/1979 e res.te in Monte San Biagio (LT) alla via Epitaffio, C.F. NTGSLL79B52D662W;
- 43) **DI CRESCENZO Paola** nata a Terracina (LT) il 10/04/1977 e res.te in Fondi (LT) alla via Trento n. 129, C.F. DCRPLA77D50L120J;
- 44) **MASELLA Barbara** nata a Fondi (LT) il 14/03/1973 ed ivi res.te alla via Calabria n. 6, C.F. MSLBBR73C54D662W;
- 45) **RIZZI Candelora** nata a Fondi (LT) il 12/02/1983 e res.te in Monte San Biagio (LT) alla via Delle Rose n. 25, C.F. RZZCDL83B52D662H;
- 46) **PIETROSANTO Barbara** nata a Fondi (LT) il 04/08/1979 ed ivi res.te alla via Capocroce n. 21, C.F. PTRBBR79M44D662E;
- 47) **RUFO Iolanda** nata a Latina il 01/01/1970 e res.te in Sonnino (LT) alla via delle Pergole n. 21, C.F. RFULND70A41E472G;

- 48) **ZAGO Emilia Vincenza** nata a Terracina (LT) il 14/11/1965 ed ivi res.te alla via Calcatore n. 1, C.F. ZGAMVN65S54L120V;
- 49) **TORRE Monica Barbara** nata a Terracina (LT) il 22/09/1971 ed ivi res.te alla via G. Antonelli n. 81, C.F. TRRMCB71P62L120Z;
- 50) **SISTIMINI Cristiana** nata a Terracina (LT) il 21/12/1970 ed ivi res.te alla via Marcia n. 9, C.F. SSTCST70T61L120Y;
- 51) **PERCOCO Antonella** nata a Terracina (LT) il 19/09/1968 ed ivi res.te alla via Arrunzia n. 8, C.F. PRCNNL68P59L120F;
- 52) **CALLIAN Cinzia** nata a Latina il 06/02/1972 e res.te in Terracina (LT) alla via Migliara 58 n. 266, C.F. CLLCNZ72B46E472A;
- 53) **PECORILLI Elisa** nata a Sezze (LT) il 13/07/1978 e res.te in Sonnino (LT) alla via Consolare n. 8091, C.F. PCRLSE78L53I712I;
- 54) **D'AMATO Maria** nata a Napoli il 16/10/1973 e res.te in Aprilia (LT) alla via Basilicata n. 6, C.F. DMTMRA73R56F839T;
- 55) **PONGELLI Giuseppina** nata a Priverno (LT) il 07/01/1966 e res.te in Roccasecca dei Volsci (LT) alla via San Raffaele n. 46, C.F. PNGGPP66A47G698R;
- 56) **MANZO Rita** nata a Formia (LT) il 30/12/1981 e res.te in Itri (LT) alla via Giacomo Matteotti n. 110, C.F. MNZRTI81T70D708S;
- 57) **MORDENTE Concetta** nata ad Agropoli (SA) il 03/04/1981 e res.te in Pontinia (LT) alla via Toscana n. 13, C.F. MRDCCT81D43A091M;
- 58) **DI BELLA Paola** nata a Sezze (LT) il 29/11/1957 ed ivi res.te alla via Variante n. 83, C.F. DBLPLA57S69I712R;
- 59) **MONTENEGRO Antonietta** nata a Mottola (TA) il 31/03/1977 e res.te in Aprilia (LT) alla via G. Matteotti n. 114 D/2, C.F. MNTNNT77C71F784Q;
- 60) **MARCELLI Filomena** nata a Fiamignano (RI) il 05/06/1964 e res.te in Latina alla via Pontinia n. 53, C.F. MRCFMN64H45D560W;
- 61) **BERSANI Antonella** nata a Priverno (LT) il 27/09/1992 e res.te in Sonnino (LT) alla via Cap. V. Pellegrini n. 36, C.F. BRSNNL92P67G698P;
- 62) **BRIGNONE Noemi** nata a Sezze (LT) il 01/02/1993 e res.te in Latina alla via Piscina Scura n. 1490, C.F. BRGNMO93B41I712G;
- 63) **LEPORE Roberta** nata a Bari il 05/11/1970 e res.te in Latina alla via S. Chiarello n. 34, C.F. LPRRRT70S45A662N;

- 64) **PROTANO Katia** nata a Priverno (LT) il 13/01/1978 e res.te in Latina alla via Monte Acuto n. 22, C.F. PRTKTA78A53G698P;
- 65) **FOLCARELLI Elisa** nata a Priverno (LT) il 18/11/1969 ed ivi res.te alla via Del Montanino n. 25, C.F. FLCLSE69S58G698J;
- 66) **CIARMATORE Marina** nata a Latina il 13/11/1991 e res.te in Sonnino (LT) alla via Vittorio Emanuele II, C.F. CRMMRN91S53E472O;
- 67) **MARRONI Elena** nata a Sezze (LT) il 22/10/1975 e res.te in Roccasecca Dei Volsci (LT) in viale Della Repubblica n. 19, C.F. MRRLNE75R62I712U;
- 68) **MANDATORI Nicoletta** nata a Latina il 17/06/1980 e res.te in Sonnino (LT) alla via Delle Vigne n. 32/C, C.F. MNDNLT80H57E472B;
- 69) **TORINO Ernestina** nata a Priverno (LT) il 02/05/1975 ed ivi res.te alla via Colle San Pietro n. 2, C.F. TRNRST75E42G698G;
- 70) **VERRICO Filomena** nata a Formia (LT) il 12/11/1971 e res.te in Gaeta (LT) alla via Monte Tortona n. 60, C.F. VRRFMN71S52D708U;
- 71) **PETRONIO Laura** nata a Pontecorvo (FR) il 18/03/1976 e res.te in Esperia (FR) alla via Pisciadrone n. 16, C.F. PTRLRA76C58G838S;
- 72) **DE GENNARO Iolanda** nata a Vico Equense (NA) il 28/12/1969 e res.te in Formia (LT) alla via Palazzo, Parco Orckidea snc, C.F. DGNLND69T68L845V;
- 73) **GUGLIETTA Stefania** nata a Formia (LT) il 13/11/1973 e res.te in Gaeta (LT) alla via Guglielmo Marconi n. 37, C.F. GGLSFN73S53D708W;
- 74) **SILVESTRI Laura** nata a Pietrasanta (LU) il 14/09/1980 e res.te in Stazzema (LU) alla via Vallinventri n. 5 Cardoso, C.F. SLVLRA80P54G628A;
- 75) **MOZZONI Valentina** nata a Seravazza (LU) il 06/02/1972 ed ivi res.te alla via San Genesio n. 212/E, C.F. MZZVNT72B46I622M;
- 76) **MARTINI Fabiana** nata a Lucca il 13/06/1972 e res.te in Viareggio (LU) alla via P. Savi n. 70, C.F. MRTFBN72H53E715U;
- 77) **DI DONFRANCESCO Silvia** nata a Torino il 26/04/1971 e res.te in Pisa alla via Di Goletta n. 11, C.F. DDNSLV71D66L219B;
- 78) **CAMPERA Cinzia** nata a Pisa il 07/08/1966 e res.te in San Giuliano Terme (PI) alla via Poggio Nuovo n. 14, C.F. CMPCNZ66M47G702Z;
- 79) **CAFFI Sabrina** nata a Cremona il 27/10/1970 e res.te in Cascina (PI) alla via Macerata n. 120, C.F. CFFSRN70R67D150P;
- 80) **BUSELLI Isabella** nata a Seravezza (LU) il 24/04/1977 e res.te in Pontestazzemese (LU) alla via P. Europa n. 15, C.F. BSLSLL77D64I622B;

- 81) **MENIN Stefano** nato a Latina il 22/01/1966 e res.te in Sabaudia (LT) alla via Migliara 47 n. 1062, C.F. MNNSFN66A22E472T;
- 82) **FAGGIANI Michela** nata a Sezze (LT) il 04/08/1980 ed ivi res.te alla via Vicolo del Serpe n. 18, C.F. FGGMHL80M44I712Z;
- 83) **SAVARESE Silvana** nata a Napoli il 02/05/1971 e res.te in Sermoneta (LT) alla via Romana Vecchia n. 9, C.F. SVRSVN71E42F839K;
- 84) **BELTRAMI Tiziana** nata a Roma il 21/05/1975 e res.te in Latina alla via Piazzale Erminio Destro n. 30, C.F. BLTTZN75E61H501H;
- 85) **AQUILANI Luana** nata a Velletri (RM) il 15/03/1981 e res.te in Giulianello di Cori (LT) alla via Macchiarella n. 25B, C.F. QLNLNU81C55L719Z;
- 86) **AGNONI Lia** nata a Cori (LT) il 02/03/1983 ed ivi res.te alla via S. Nicola n. 208/B, C.F. GNNLIA83C42D003V;
- 87) **GRASSO Iolanda** nata a Apollosa (BN) il 27/03/1959 e res.te in Pomezia (RM) alla via L. Sturzo n. 14, C.F. GRSLND59C67A330J;
- 88) **TAGLIALATELA Carmela** nata a Napoli l'1/11/1976 e res.te in Latina alla via Don Luigi Sturzo n. 28, C.F. TGLCML76S41F839M;
- 89) **MARCHETTI Marilena** nata a Sezze (LT) il 25/09/1978 e res.te in Sezze Scalo (LT) alla via Puglie, C.F. MRCMLN78P65I712R;
- 90) **APREA Chiara** nata a Formia (LT) il 04/01/1988 e res.te in Roma alla via Padova n. 27, C.F. PRACHR88A44D708H;
- 91) **PERICA Gabriella** nata a Nettuno (RM) il 05/11/1977 e res.te in Aprilia (LT) alla via Cinque Archi n. 116, C.F. PRCGRL77S45F880G;
- 92) **CAMPAGNA Anna** nata a Sezze (LT) il 07/01/1981 ed ivi res.te alla via Bertonia n. 8/A, C.F. CMPNNA81A47I712W;
- 93) **CUPO Miriam** nata a Roma il 13/10/1980 e res.te in Formia (LT) alla via Andrea Mantegna n. 14, C.F. CPUMRM80R53H501X;
- 94) **BRANCA Sabrina** nata a Formia (LT) il 17/4/1979 e res.te in Ausonia (FR) alla via Pastena n. 27, C.F. BRNSRN79D57D708O;
- 95) **BIANCHI Linda Luisa** nata a Milano il 28/05/1973 e res.te a Gazzola (PC) loc. Polara Rivalta n. 17, C.F. BNCLDL73E68F205U;
- tutti rappresentati e difesi dall'Avv. **Michelangelo Fiorentino**, c.f. FRNMHL57S17A512D, che si dichiara antistatario, giuste procure su fogli separati, da considerarsi, ex art. 83, comma 3, c.p.c. in calce al presente atto, con domicilio eletto in Roma, viale Tiziano n. 80, presso lo studio dell'Avv. Giorgio

Ricciardi. Si chiede che le comunicazioni e le notifiche vengano inviate al n. fax 0771 324437 o all'indirizzo pec: michelangeloflorentino@pec.avvomaticassino.it

*- appellanti*

### **CONTRO**

**1) Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca** (C.F. 80185250588), in persona del Ministro p.t., domiciliato per la carica presso l'Avvocatura Generale dello Stato, via dei Portoghesi n. 12 - 00186 Roma;

**2) MIUR – Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio** (C.F. 97248840585), in persona del legale rapp.te p.t., domiciliato per la carica presso l'Avvocatura Generale dello Stato, via dei Portoghesi n. 12 – 00186 Roma;

**3) MIUR - Ufficio Scolastico Regionale per la Campania** (C.F. 80039860632), in persona del legale rapp.te p.t., domiciliato per la carica presso l'Avvocatura Generale dello Stato, via dei Portoghesi n. 12 - 00186 Roma;

**4) MIUR - Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana** (C.F. 80022410486), in persona del legale rapp.te p.t., domiciliato per la carica presso l'Avvocatura Generale dello Stato, via dei Portoghesi n. 12 - 00186 Roma;

**5) MIUR - Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna** (C.F. 80062970373) in persona del legale rapp.te p.t., domiciliato per la carica presso l'Avvocatura Generale dello Stato, via dei Portoghesi n. 12 - 00186 Roma;

*- appellati*

### **E NEI CONFRONTI DI**

**Antonucci Sabrina** (NYNSRN75D52Z112M) res.te alla via Settimio Severo n. 12, 04100 Latina

nonché quali controinteressati nei confronti di tutti i docenti partecipanti al concorso per cui è causa.

*- controinteressati*

### **PER L'ANNULLAMENTO E/O LA RIFORMA**

della sentenza n. 2324/2019 emessa dal TAR del Lazio, sede di Roma, sez. III bis, sul ricorso recante RG 49/2019, pubblicata il 21/02/2019, comunicata via pec ai procuratori costituiti in pari data (all.to 1) nel giudizio

### **PER L'ANNULLAMENTO/**

### **DICHIARAZIONE DI NULLITA' /DISAPPLICAZIONE**

### **PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA**

**ed adozione delle misure cautelari più idonee alla tutela dei ricorrenti, ivi  
compresa l'ammissione con riserva alla procedura concorsuale**

**(ed eventuale rimessione alla Corte costituzionale della questione di  
legittimità dell'art. 4, comma *quinques*, lett a) e b) del D.L. 12 luglio 2018, n.**

**87, convertito in Legge dall'art. 1, comma 1, della L. 9 agosto 2018, n. 96)**

**1) del decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
del 17.10.2018, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 250, in data 26/10/2018,**  
con cui sono state definite le modalità di espletamento del “*Concorso  
straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento di personale docente per la  
scuola dell'infanzia e primaria su posto comune e di sostegno*”, nella parte in cui,  
all'**art. 6, comma 1, lett. a) e b)**, unitamente al diploma di laurea in scienze della  
formazione primaria ovvero diploma magistrale con valore di abilitazione e  
diploma sperimentale a indirizzo linguistico, conseguiti questi ultimi due presso  
gli istituti Magistrali comunque entro l'a.s. 2001/02, richiedono, quale ulteriore  
requisito, l'aver svolto “*nel corso degli ultimi otto anni scolastici, presso le  
istituzioni scolastiche statali, almeno due annualità di servizio specifico  
rispettivamente sulla scuola dell'infanzia o primaria, anche non continuative, sia  
su posto comune che di sostegno*”, precludendo la partecipazione ai docenti  
abilitati ma privi del requisito dei **due anni di servizio specifico nella scuola  
statale;**

**2) del decreto del Direttore Generale n. 1546 del 07.11.2018,** con cui è stato  
bandito il “*Concorso straordinario per titoli ed esami per il reclutamento a tempo  
indeterminato di personale docente per la scuola dell'infanzia e primaria su  
posto comune e di sostegno indetto ai sensi dell'articolo 4, comma 1-quater,  
lettera b), del decreto-legge n. 87 del 12 luglio 2018, convertito con modificazioni  
dalla legge n. 96 del 9 agosto 2018 “Disposizioni urgenti per la dignità dei  
lavoratori e delle imprese” nella parte in cui, all'art. 3, comma 2, lett. a) e b),  
unitamente al diploma di laurea in scienze della formazione primaria ovvero  
diploma magistrale con valore di abilitazione e diploma sperimentale a indirizzo  
linguistico, conseguiti gli ultimi due presso gli istituti Magistrali comunque entro  
l'a.s. 2001/02, richiedono, quale ulteriore requisito, l'aver svolto “nel corso degli  
ultimi otto anni scolastici, presso le istituzioni scolastiche statali, almeno due  
annualità di servizio specifico rispettivamente sulla scuola dell'infanzia o  
primaria, anche non continuative, sia su posto comune che di sostegno”*”,



precludendo la partecipazione ai docenti abilitati ma privi del requisito dei **due anni di servizio specifico nella scuola statale**;

**3) dell'art. 7, comma 2 del D.M. del 17/10/2018** nella parte in cui stabilisce che *“I candidati presentano l'istanza di partecipazione ai concorsi esclusivamente a mezzo delle apposite funzioni rese disponibili nel sistema informativo del Ministero ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Le istanze presentate con modalità diverse non sono prese in considerazione”*;

**4) dell'art. 4, comma 2, del decreto del Direttore Generale n. 1546 del 07.11.2018**, nella parte in cui stabilisce che *“I candidati presentano l'istanza di partecipazione ai concorsi, esclusivamente, attraverso il sistema informativo POLIS ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Le istanze presentate con modalità diverse non sono prese in considerazione”*;

**5)** di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, nonché di ogni altro atto e/o provvedimento allo stato sconosciuto avverso il quale si formula espressa riserva di motivi aggiunti.

#### **PER LA DECLARATORIA**

del diritto dei ricorrenti alla partecipazione al concorso per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente per la scuola dell'infanzia e primaria su posto comune e di sostegno di cui al D.M. 17/10/2018 e al D.D.G. 1546 del 07/11/2018.

#### **PREMESSO**

#### **IN FATTO**

I ricorrenti sono tutti docenti in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria, diploma magistrale con valore di abilitazione nonché diploma sperimentale a indirizzo linguistico, conseguiti questi ultimi due presso gli istituti magistrali entro l'anno scolastico 2001/2002, ma privi del requisito delle “due annualità di servizio specifico nelle scuole statali negli ultimi otto anni”.

Si tratta, dunque, di docenti esclusi dalla procedura concorsuale di cui al D.M. 17/10/2018 e bandita con D.D.G. 1546/18, i quali, rispettivamente all'**art. 6, comma 1, lett. a) e b)**, e all'**art. 3, comma 2, lett. a) e b)** irragionevolmente limitano la partecipazione alla procedura concorsuale *de quo* ai soli docenti

laureati in Scienze della Formazione Primaria e Diplomatici magistrali, anche ad indirizzo linguistico, in possesso dell'ulteriore requisito della *“due annualità di servizio specifico nelle scuole statali negli ultimi otto anni”*.

Con ricorso ritualmente depositato innanzi al TAR Lazio-Roma, gli odierni appellanti impugnavano gli epigrafati atti, chiedendo, previa sospensione degli stessi, di essere ammessi alla procedura concorsuale per cui è causa.

Con sentenza n. 2324/19, pubblicata il 21/02/2019 e comunicata via pec ai procuratori costituiti in pari data, il TAR Lazio-Roma, sez. III bis, rigettava il proposto ricorso richiamando integralmente le motivazioni di cui alla sentenza 2115/2019 del medesimo Collegio.

Nella richiamata sentenza, il Giudice di prime cure, dopo aver premesso che il requisito di ammissione delle due annualità di servizio nella scuola statale è previsto espressamente dal D.L. 87/18, afferma che *“non sia possibile operare una lettura costituzionalmente orientata che consenta di far rientrare i ricorrenti tra i legittimati a partecipare alla selezione di carattere straordinario”* in quanto essa si tradurrebbe in una disapplicazione della legge.

Il Collegio ritiene, altresì, insussistenti i presupposti per sollevare la questione di legittimità costituzionale delle norme impugnate in ragione del carattere straordinario del concorso in questione, con la conseguenza che il requisito delle due annualità di servizio non lede il diritto costituzionalmente garantito dei ricorrenti di accedere a posti di pubblico impiego mediante concorso pubblico, atteso che gli stessi potranno partecipare ai successivi concorsi ordinari.

In tal senso, il TAR Lazio ritiene nel caso *de quo* la deroga al principio del pubblico concorso non arbitraria e ragionevole in quanto funzionale al buon andamento dell'Amministrazione atteso che il carattere riservato del concorso ha la sua *ratio* nel fine di superare il precariato esistente e porre un rimedio ad alcune situazioni peculiari (quale quella dei diplomatici magistrali ante 2001/02). Precisa poi il Giudice amministrativo che *“l'esperienza biennale viene a rappresentare un importante parametro sulla base del quale valutare il merito e le capacità professionali dei concorrenti”* e che non vi è lesione della tutela dell'affidamento atteso che i ricorrenti potranno partecipare ai prossimi concorsi ordinari.

La precitata sentenza è erronea e va censurata sulla base dei seguenti motivi in

## **DIRITTO**

**A) ERROR IN IUDICANDO: ERRONEITÀ DELL'ORDINANZA PER INTRINSECA ILLOGICITÀ DELLA MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 4, 33, 34 51, 97 COST.; VIOLAZIONE DEL D. LGS. 16 APRILE 1994, N. 297; ECCESSO DI POTERE SOTTO IL PROFILO DELL'ILLOGICITÀ, CONTRADDITTORIETÀ E IRRAGIONEVOLEZZA, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO ED INGIUSTIZIA MANIFESTA, FALSITÀ DEI PRESUPPOSTI, MANIFESTA ARBITRARIETÀ. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL *FAVOR PARTECIPATIONIS* E DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO**

L'impugnata sentenza n. 2324/19 dopo aver premesso che la limitazione relativa alla partecipazione alla procedura concorsuale *de quo* trova la sua fonte nell'art. 4, comma *quinques*, lett a) e b) del D.L. 12 luglio 2018, n. 87, convertito in Legge dall'art. 1, comma 1, della L. 9 agosto 2018, n. 96, esclude la sussistenza dei presupposti per sollevare la questione di legittimità costituzionale di tale previsione di legge, trattandosi di una procedura di carattere straordinario. Il Collegio precisa poi che, nel caso di specie, la deroga al principio del pubblico concorso sarebbe ragionevole e non arbitraria in quanto introdotta “*al fine di superare il precariato esistente e per porre un rimedio ad alcune situazioni peculiari (quale quella dei diplomati magistrali ante 2001/02)*”. Sulla base di tale assunto Giudice di prime cure ha ritenuto la deroga al concorso pubblico per cui vi è il presente giudizio funzionale al buona andamento dell'Amministrazione e conforme ad esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle.

Tuttavia, l'impugnata sentenza non considera che il requisito delle due annualità di servizio nella scuola statale, quale insuperabile limite alla partecipazione alla procedura concorsuale straordinaria che in tale sede si impugna, non appare idonea, a sommosso avviso della scrivente difesa, né a superare il problema del precariato, né a porre rimedio alla situazione dei diplomati magistrale ante 2001/02.

Invero, innanzi tutto vi sono numerosi precari che, sebbene abbiano accumulato anni di precariato, non possono partecipare alla procedura concorsuale straordinaria non avendo maturato **un totale di 180 giorni per ciascun anno** negli ultimi otto anni.

Inoltre, il D.L. 87/18 prevede che l'assunzione di coloro che sono utilmente collocati nella graduatoria all'esito del concorso, avvenga nel limite del **25% dei posti disponibili e solo in subordine** alle assunzioni dal concorso bandito con DDG 105 e 107 del 2016.

Appare evidente che tali preclusioni delineano una procedura concorsuale **non idonea a superare il problema del precariato** ma affidano il diritto alla partecipazione ad un **fattore meramente casuale**: il possesso di due annualità del servizio statale maturato negli ultimi otto anni.

Ma vi è di più. L'impugnata sentenza dopo aver precisato che il concorso *de quo* “*non nasce quale sanatoria per tutti i possessori del diploma magistrale ante 2001/02 e della laurea in scienze della domo dazione primaria*”, aggiunge che esso obbedisce “*all'intrinseca ratio delle modalità di reclutamento a carattere "eccezionale", rappresentato dall'esigenza di sanare situazioni aventi connotati del tutto peculiari, concedendo la tutela dell'affidamento ingenerato da un orientamento giurisprudenziale dapprima favorevole alla tipologia di aspiranti docenti e successivamente superato dalla sentenza n. 11 del 2017 dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato*”.

Dunque, il Giudice di prime cure non nega che la genesi del concorso per cui vi è causa appare comunque fortemente legata alla nota vicenda dei diplomati magistrali con valore abilitante. Orbene, per tali docenti, in seguito alla definitiva esclusione dalle GaE in quanto chiuse sin dal 2007 in virtù della L.296/06, come disposto dalla sentenza n. 11 del 20 dicembre 2017 dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato e dalla più recente sentenza della medesima Adunanza plenaria n. 4/2019, il Governo ha indetto l'odierno concorso per tutelare l'affidamento di quei docenti che a seguito di contenzioso con esito positivo avevano ottenuto l'inserimento nelle GaE e conseguentemente l'immissione in ruolo ovvero contratti a tempo determinato. **Dunque la ratio del requisito dei due anni di servizio specifico si spiega con l'intenzione del governo di dare una soluzione ai precitati docenti che, a seguito delle sentenze dell'Adunanza Plenaria, sarebbero stati licenziati.**

Orbene, tale scelta appare del tutto illogica e discriminatoria. Invero, tale soluzione collega la partecipazione al concorso ad un **evento causale, perché finisce per agevolare unicamente i docenti “più fortunati”** il cui contenzioso ha avuto un esito positivo o che ha visto l'emanazione di un provvedimento

giurisdizionale favorevole in tempi brevi. Tali docenti, infatti, sono stati inseriti in GaE (alcuni con riserva per ricorso pendente) ed hanno potuto iniziare a stipulare contratti di lavoro che hanno consentito loro di raggiungere il requisito oggi richiesto delle due annualità di servizio.

Diversamente, i docenti “più sfortunati”, che però hanno iniziato il contenzioso per gli stessi motivi giuridici dei loro colleghi, ma che hanno ottenuto sentenze negative (ci si riferisce soprattutto alla Giurisprudenza del Giudice Ordinario) o il cui contenzioso non è ancora stato cristallizzato in un provvedimento sia pure cautelare, **per un mero fattore legato all’alea di qualunque iter processuale si trovano esclusi dall’odierna procedura concorsuale.**

**Dunque, in sostanza, i ricorrenti diplomati magistrale, non solo sono stati penalizzati perché per anni il MIUR non ha riconosciuto loro il valore abilitante del titolo, relegandoli nella III fascia delle Graduatorie di Istituto, ma continuano ad essere discriminati dall’Amministrazione resistente. Questa, infatti, imponendo il requisito minimo delle due annualità di servizio nelle scuola statale ai fini della partecipazione al concorso *de quo*, non considera affatto la circostanza che gli odierni appellanti non hanno potuto maturare tale servizio non per loro scelta, ma semplicemente a causa dell’andamento dell’iter giudiziario delle cause intraprese nella speranza di vedersi riconosciuto un diritto per anni negato, oppure perché non hanno tempestivamente approfittato dell’originario orientamento positivo incardinando l’azione giudiziaria innanzi ai Tribunali nazionali.**

Alla luce delle superiori deduzioni la violazione del principio di uguaglianza ex artt. 3, 4, 33, 34, 51 Cost., e di imparzialità dell’Amministrazione, ex art. 97, comma 1° Cost., nei confronti dei diplomati magistrale e dei laureati in scienze della formazione primaria è palese:

- l’art. 3 per evidente **disparità di trattamento** tra coloro che hanno il requisito del servizio e coloro che non lo hanno. Invero, si è dato conto del fatto che tale requisito (non previsto dall’art. 402 del D.Lgs. 297/94 e dall’art. 1, comma 110, della L. 107/15) è dipeso sostanzialmente dall’esito del contenzioso che i singoli docenti hanno instaurato nei confronti del MIUR oppure, per i laureati in Scienze della Formazione Primaria dalla collocazione più o meno favorevole nella II fascia delle graduatorie di Istituto (che ha consentito la stipula di contratti a tempo

determinato) e non da **circostanze oggettive e conseguibili da tutti in condizioni di parità**;

- l'art. 4, comma 2, che individua nel lavoro un diritto-dovere, nella **scelta** del cittadino dell'attività lavorativa e del modo di esercitarla come mezzo di sviluppo della personalità umana per il progresso materiale e spirituale della Nazione. Naturalmente, un concorso quale quello che in questa sede si impugna, che quale presupposto pone un requisito illogico e discriminatorio, impedisce agli odierni ricorrenti di esercitare quella professione che ha costituito la scelta del loro percorso di studi;

- art. 33, che sancisce la libertà di insegnamento. Invero, l'introdurre quale requisito aggiuntivo oltre l'abilitazione, il requisito del servizio esclude in nuce la libertà d'insegnamento, soprattutto se si considera che il possesso di tale requisito, come si è detto, **non è dipeso dalla volontà del ricorrente** (sia diplomati magistrale che laureati in scienze della Formazione primaria);

- art. 34, comma 3, che riconosce il diritto dei più meritevoli di raggiungere i gradi più alti di istruzione. Il requisito del servizio, si è detto, **prescinde, infatti, dall'impegno e dalla capacità nello studio di ciascun ricorrente, ma è rimesso a circostanze esclusivamente aleatorie**.

- art. 51, perché tutti i cittadini devono poter accedere agli **uffici pubblici in condizione di uguaglianza** e perché in maniera irragionevole non si consente ai docenti in possesso dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola primaria e dell'infanzia, ma privi del requisito delle due annualità del servizio specifico nelle scuole statali, la partecipazione alla procedura concorsuale per cui è causa;

- art. 97, perché sono violati i principi di buon andamento e di imparzialità della PA, ma anche il principio di **merito nell'assunzione nei pubblici uffici**, in quanto la garanzia della scelta dei migliori che presiede alle procedure concorsuali deve essere **frutto dell'esito delle medesime procedure concorsuali e non di una preselezione irragionevole e discriminatoria**. Ne consegue che le disposizioni impugnate si pongono in contrasto con il principio, che trova fondamento nelle disposizioni costituzionali richiamate, secondo cui la possibilità di accedere ai posti pubblici in **situazioni di parità** ai fini di realizzare le proprie aspirazioni è conforme all'interesse pubblico di **efficienza e buon andamento** perseguito dalla PA.

Alla luce di quanto si è sin qui dedotto ed argomentato appare pertanto destituito di fondamento quanto sostenuto nell'impugnata sentenza, secondo cui *“l'esperienza biennale viene a rappresentare un importante parametro sulla base del quale valutare il merito e le capacità dei concorrenti”*, apparendo, al contrario, tale requisito del tutto irragionevole e riconducibile a fattori puramente casuali.

Inoltre, gli odierni appellanti, che non hanno maturato il requisito delle due annualità servizio nella scuola statale, non appaiono affatto tutelati dalla possibilità di **partecipare al concorso ordinario**. Invero, tali docenti parteciperanno al concorso ordinario unitamente ai docenti che hanno potuto partecipare alla sessione riservata e dunque avranno rispetto a questi ultimi minori possibilità di conseguire il contratto a tempo indeterminato, concorrendo unicamente nella graduatoria concorsuale ordinaria. Anche sotto tale aspetto appare evidente la violazione dei principi di uguaglianza, imparzialità e buon andamento della PA oltre che la violazione del principio del legittimo affidamento.

Ciò premesso, l'esclusione degli odierni ricorrenti dalla procedura concorsuale per cui vi è il presente ricorso si pone, altresì, in evidente violazione del principio generale del ***favor participationis*** il quale comporta l'obbligo per l'Amministrazione, di favorire il massimo accesso nei pubblici concorsi senza introdurre discriminazioni limitative che non si appalesino conformi ad una **seria ratio giustificativa** (TAR Lazio-Roma, sez. II, sent. 02 aprile 2013, n. 3238 - Pres. Est. Mezzacapo).

**Il concorso pubblico è invero quello aperto a tutti i cittadini, destinato ad operare una selezione su una base più ampia possibile** e che, perciò stesso, è lo strumento maggiormente idoneo a garantire il buon andamento dell'amministrazione ed il rispetto del principio di uguaglianza nell'ampia formula fissata dall'art. 3 Cost..

**Ragion per cui, le cause di esclusione da un concorso a posti di pubblico impiego devono essere interpretate restrittivamente, con divieto di interpretazione analogica e le clausole di dubbia interpretazione devono essere interpretate in ossequio al principio del *favor participationis* anche in funzione dello specifico interesse della P.A. all'individuazione dei meritevoli**

**attraverso il più ampio confronto concorrenziale, evitando un'applicazione rigidamente formalistica della normativa.**

Nelle procedure concorsuali deve pertanto essere privilegiato il *favor participationis*, il quale va ad incidere sulle prospettive di vita e sullo stesso sviluppo della personalità del candidato, tutelati entrambi dall'art. 2 della Costituzione.

L'irragionevole esclusione dei docenti privi del requisito delle due annualità di servizio specifico nelle scuole statali dalla possibilità di accedere al concorso *de quo*, oltre che illogica ed illegittima per come dianzi evidenziato, e dunque **lesiva del principio del *favor participationis*, si pone anche in violazione del principio di cui all'art.3 Cost., discriminando in maniera inaccettabile un platea di soggetti muniti di idoneo titolo di studio, così come previsto dall'art. 402 del D. Lgs297/94 e dall'art.1, comma 110, della L. 107/15.**

In tal senso si è espresso anche il Consiglio di Stato con sentenza n. 1622 del 23 marzo 2012 stabilendo che eventuali limitazioni introdotte dalla PA nelle procedure concorsuali siano rispettose ***“dei principi di proporzionalità e adeguatezza e siano giustificate dalle particolari esigenze proprie del peculiare oggetto del posto messo a concorso”***.

Orbene, la limitazione posta dall'art. 6, comma 1, lett. a) e b), D.M. 17/10/18 e dall'art. 3, comma 2, lett. a) e b), del D.D.G. 1546/18 appare del tutto sproporzionata e priva di ogni giustificazione rispetto al servizio che i docenti sono chiamati a svolgere in ipotesi di immissione in ruolo. L'esclusione di coloro che non hanno maturato due annualità di servizio specifico nella scuola statale, appare del tutto contraria ai *principi di proporzionalità e adeguatezza e non paiono giustificati dalle particolari esigenze proprie del peculiare oggetto del posto messo a concorso*.

E ancora, la limitazione imposta dagli atti impugnati relativamente al servizio specifico nelle scuole statali appare irragionevole alla luce del principio del *favor participationis*, un principio generale di tutti i concorsi pubblici che comporta l'obbligo per l'Amministrazione, di favorire il massimo accesso, senza introdurre discriminazioni limitative, in quanto ***“La garanzia, per l'amministrazione, della scelta dei migliori è infatti affidata alle prove concorsuali nelle quali i candidati dovranno dimostrare di aver conseguito il livello di professionalità necessario***



*per l'esercizio delle funzioni*" (Consiglio di Stato, sez. VI, sent. 1790 del 20/03/2018).

Il principio del *favor partecipazionis* ai concorsi a pubblici impieghi "*impone alla P.A. procedente, anche se abbia ampi margini di discrezionalità nel governo del reclutamento di non restringere in modo arbitrario la platea dei candidati prescindendo dall'effettivo merito di tutti e di ciascuno di essi*" (Consiglio di Stato, sez. VI, sent. 504 del 25/01/2018).

Ma vi è di più. L'aver introdotto il requisito delle due annualità di servizio specifico nelle scuole statali richiesto ai fini dell'ammissione alla procedura concorsuale per cui è causa, si pone in contrasto con il principio del **legittimo affidamento**. Invero, se da un lato il titolo conseguito dai ricorrenti è di per sé abilitante e se dall'altro ai sensi dell'art. 1, comma 110, della L. n. 107/2015 "*A decorrere dal concorso pubblico di cui al comma 114, per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto possono accedere alle procedure concorsuali per titoli ed esami, di cui all'articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma 113 del presente articolo, esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione all'insegnamento*", appare evidente la lesione del principio del legittimo affidamento dei ricorrenti.

Infatti, **nei rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione, il principio del legittimo affidamento tutela la posizione del soggetto che subisce un pregiudizio a causa di un intervento dei pubblici poteri, di una modifica normativa, di un comportamento della pubblica amministrazione, che frustrano una sua "aspettativa", legittima proprio perché ingenerata- si passi l'espressione - da un *factum principis*.**

Gli atti oppure i comportamenti della pubblica amministrazione, anche protratti nel tempo, possono, infatti, indurre nel cittadino un affidamento legittimo sul perdurare di una determinata situazione di vantaggio, connessa all'esercizio del potere, nella quale il cittadino in totale buona fede confida.

Tale posizione del privato è considerata meritevole di tutela dall'ordinamento, che appresta rimedi procedurali, risarcitori e ripristinatori, ove sia violata.

Ne consegue l'illegittimità, anche sotto tale aspetto del requisito del servizio richiesto ai fini della partecipazione alla procedura concorsuale per cui è causa, considerato che ai sensi **dall'art. 402 del D. Lgs. 297/94 e dall'art.1, comma**

**110, della L. 107/15 i ricorrenti hanno posto legittimo affidamento sul fatto che per partecipare ad una procedura concorsuale fosse sufficiente il requisito dell'abilitazione!**

**B) VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 51 E 97 COST. ILLOGICITÀ E CONTRADDITTORIETÀ. ECCESSO DI POTERE. VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA L. 241/1990 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI; VIOLAZIONE DEL D.P.R. N. 487/1994, DELL' ART. 38, D.P.R. N. 445/2000, DELL'ART. 65, D.LGS. N. 82/2005, DELL'ART. 8, D.L. N. 5/2012. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DEI PRESUPPOSTI; TRAVISAMENTO DELLE CIRCOSTANZE DI FATTO, DIFETTO DI ISTRUTTORIA, CARENZA DI MOTIVAZIONE, SVIAMENTO DELLA FUNZIONE, ILLOGICITÀ ED INGIUSTIZIA MANIFESTA.**

Il sistema informatico predisposto dall'amministrazione resistente per la registrazione delle domande di partecipazione al concorso è stato consegnato in modo tale da determinare il blocco informatico delle istanze provenienti dai candidati aprioristicamente ritenuti privi dei requisiti.

In altri termini, i ricorrenti non hanno potuto presentare la propria domanda di ammissione alle procedure di assunzione attraverso la funzione disponibile sul portale on line del MIUR perché il sistema telematico predisposto dall'amministrazione resistente obbligava la dichiarazione del possesso delle due annualità di servizio specifico nella scuola statale.

**I ricorrenti, dunque, hanno dovuto presentare una domanda di partecipazione in modalità cartacea, con raccomandata AR,** e ciò pur nella consapevolezza che, ai sensi del bando oggi impugnato, tali domande non sarebbero state prese in considerazione.

Ora, non vi è chi non veda l'illegittimità, per violazione degli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione di una procedura di acquisizione delle domande di partecipazione ad un concorso pubblico consegnato in modo tale da **determinare la chiusura telematica alle istanze provenienti da candidati aprioristicamente ritenuti privi dei requisiti e l'invalidazione delle domande presentate in forma cartacea.**

Questa difesa non ignora come la modalità di partecipazione alle procedure selettive alle dipendenze del MIUR possa assumere molteplici forme, purché tuttavia non si disattendano le previsioni dell'articolo 97 Cost. circa il buon

andamento e l'imparzialità dell'amministrazione, ed al contempo non ci si discosti dall'obiettivo dell'articolo 51, comma 1, del medesimo testo costituzionale, in base al quale *“tutti i cittadini dell'uno e dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici [...] in condizioni di eguaglianza”*.

Pertanto, qualunque sia il metodo di reclutamento prescelto dall'amministrazione, esso deve caratterizzarsi per la capacità di rispettare i principi costituzionali posti dai due articoli citati, consentendo cioè, secondo criteri meritocratici e neutrali, la scelta dei candidati che si presentino oggettivamente come i più qualificati.

Dall'osservanza di tali principi scaturisce l'inderogabile esigenza di scegliere modalità di reclutamento che garantiscano la più ampia partecipazione possibile e, anzitutto, la presentazione della relativa domanda da parte di tutti i soggetti che si ritengano in possesso dei necessari requisiti. Con ciò, ovviamente, non si vuole sostenere che tutti i cittadini possano partecipare alle procedure selettive, ma si intende sottolineare che **ogni cittadino debba poter presentare la propria domanda di partecipazione, salva poi la facoltà di controllare l'esistenza dei necessari requisiti e di escludere, ex post, i candidati ritenuti privi dei titoli richiesti**.

Ulteriormente, i ricorrenti hanno proposto domanda di partecipazione al concorso per cui è causa su supporto cartaceo, siccome consentito dal regolamento di cui al D.P.R. n. 487/1994, in quanto, non rientrando, a norma del bando, tra i soggetti legittimati a presentare domanda, i programmi informatici del Ministero non hanno consentito loro di trasmetterla via telematica tramite il portale POLIS.

La norma del bando è platealmente illegittima e viene impugnata.

Ed infatti, **l'art. 38, D.P.R. n. 445/2000 facoltizza l'Amministrazione a prevedere che le istanze di partecipazione ai concorsi possano essere presentate in via telematica**, a condizione che siano rispettate le modalità di cui all'art. 65, D.Lgs. n. 82/2005.

Senonché, pena l'illegittimità delle relative determinazioni nei profili indicati nella rubrica del presente motivo, l'Amministrazione scolastica, ancorché si avvalga di tale facoltà, **non è legittimata a disconoscere validità alle domande presentate su supporto cartaceo, anziché in via telematica**. Ciò laddove, a causa dell'impossibilità di indicare il requisito delle due annualità di servizio specifico nella scuola statale, si verifichi il blocco informatico della procedura di compilazione dell'istanza (al candidato viene inibita la prosecuzione della

formulazione della domanda in quanto asseritamente privo di uno dei requisiti soggettivi in contestazione).

Ora è vero che, successivamente, l'art. 8, D.L. n. 5/2012, ha previsto che le domande di partecipazione al concorso debbano essere presentate, in forza del bando, in via telematica.

E' altrettanto vero, tuttavia, che la legittima applicazione di tale norma postula che il candidato sia posto nella condizione di assolvere l'onere senza preclusioni di sorta, non potendosi escludere dalla procedura concorsuale un candidato di cui non sia stato accertato il mancato possesso dei requisiti per partecipare alla procedura medesima.

Ma vi è di più! Nel procedimento in argomento appare palese anche la violazione della **L. n. 241/90**, che ha disciplinato il procedimento amministrativo, prevedendo, tra l'altro, **il principio della obbligatorietà della motivazione e della partecipazione "dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti"**. Nel caso in esame l'Amministrazione ha adottato gli impugnati provvedimenti, violando, sotto ogni profilo, i suesposti principi.

Difatti, **l'Amministrazione impedendo a priori la partecipazione, non ha consentito nemmeno alcuna forma di partecipazione al procedimento**. La partecipazione degli interessati al procedimento è prevista non solo per consentire loro di fare valere le proprie ragioni, ma anche per consentire alla stessa Amministrazione di **valutare nell'iter procedimentale le eventuali osservazioni delle parti interessate** e, quindi, di adottare il provvedimento dopo una approfondita istruttoria e motivazione.

La giurisprudenza ha a tal proposito precisato che *“gli artt. 7 e 8 della L. 7 Agosto 1990 n. 241, a norma dei quali occorre comunicare l'avvio di un procedimento amministrativo, hanno lo scopo di consentire all'interessato, a proposito di ogni atto amministrativo che possa ledere i suoi interessi, di proporre fatti ed argomenti e, occorrendo, di offrire dei mezzi di prova di cui l'Autorità amministrativa deve tener conto”* (C.d.S. Sez. VI n. 999 del 9 Agosto 1996).

La giurisprudenza ha, altresì, affermato che *“le disposizioni del capo III (sulla partecipazione al procedimento amministrativo) della L. 7 Agosto 1990 n. 241, hanno una portata generalissima”* (v. C.d.S. Sez. V n. 232 del 24.02.1996 nello stesso senso C.d.S. Sez. V n. 132 del 2.2.1996).

Tuttavia, nel caso in esame tali norme non sono state osservate e pertanto gli impugnati provvedimenti sono palesemente illegittimi per violazione delle citate disposizioni della L. n. 241/90, oltre che sotto il profilo dell'eccesso di potere per difetto dei presupposti, travisamento delle circostanze di fatto, difetto di istruttoria, carenza di motivazione, illogicità ed ingiustizia manifesta.

\*\*\*\*\* ...

### **ECCEZIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE**

**dell'art. 4, comma *quinques*, lett a) e b) del D.L. 12 luglio 2018, n. 87,  
convertito in Legge dall'art. 1, comma 1, della L. 9 agosto 2018, n. 96  
per contrasto con gli articoli 3, 51 e 97 della Costituzione.**

Ad avviso della scrivente difesa, e secondo quanto già esposto *supra sub* motivi A) l'art. 4, comma *quinques*, lett a) e b) del D.L. 12 luglio 2018, n. 87, convertito in Legge dall'art. 1, comma 1, della L. 9 agosto 2018, n. 96 secondo cui “*Il concorso è riservato ai docenti in possesso, alla data prevista dal bando per la presentazione della domanda, di uno dei seguenti titoli:*

*a) titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, purché i docenti in possesso dei predetti titoli abbiano svolto, nel corso degli ultimi otto anni scolastici, almeno due annualità di servizio specifico, anche non continuative, su posto comune o di sostegno, presso le istituzioni scolastiche statali, valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124;*  
*b) diploma magistrale con valore di abilitazione o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, conseguiti, comunque, entro l'anno scolastico 2001/2002, purché i docenti in possesso dei predetti titoli abbiano svolto, nel corso degli ultimi otto anni scolastici, almeno due annualità di servizio specifico, anche non continuative, su posto comune o di sostegno, presso le istituzioni scolastiche statali, valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124”,* viola manifestamente e direttamente gli **artt. 3, 51 e 97 della Costituzione**.

Quanto al profilo della “**rilevanza**” della questione, basti osservare che un'eventuale sentenza che dichiarasse l'illegittimità costituzionale delle suddette norme, caducherebbe gli impugnati art. 6, comma 1, lett. a) e b), dal D.M. 17/10/2018 e art. 3, comma 2, lett. a) e b, del D.D.G. 1546/18 con **evidenti**

**ricadute** sulla definitiva pronuncia di codesto Collegio in ordine all'istanza di tutela cautelare e, conseguentemente, in ordine alla decisione sul merito del ricorso. Vi è, dunque, una **concreta incidenza** della decisione sulla predetta questione di costituzionalità rispetto al successivo svolgimento della fase cautelare e di quella di merito; tanto più che a seguito della pronuncia del Giudice delle Leggi la definizione del merito del ricorso potrebbe anche avvenire con una sentenza "in forma semplificata" ai sensi dell'art. 74 c.p.a.

Quanto al requisito della "**non manifesta infondatezza**" della questione, ci si riporta alle considerazioni svolte nei motivi di ricorso che precedono, nonché alle considerazioni svolte dal Consiglio di Stato nell'ordinanza di rimessione n. 5134/18 pubbl. il 03/09/2018 con riferimento alla procedura concorsuale prevista dal D.M. 995/17 e bandita con DDG 85/18, per analogia delle rispettive fattispecie.

Invero, le norme di legge di dubbia costituzionalità appena descritte rientrano nella categoria delle cd leggi provvedimento, ovvero di quelle leggi le quali incidono su un numero determinato e limitato di destinatari, e presentano un contenuto particolare e concreto (*ex multis*, Corte cost. 20 novembre 2013 n.275).

Ciò posto, per costante giurisprudenza della Corte, le leggi provvedimento non sono di per sé contrarie alla Costituzione, devono però sottostare **ad un rigoroso scrutinio di legittimità costituzionale per il pericolo di disparità di trattamento insito in previsioni di tipo particolare e derogatorio**.

Applicando tali principi al caso di specie, sorgono dubbi di conformità delle norme in esame al disposto degli articoli 3, 51 e 97 ultimo comma Cost.

In particolare, com'è noto, l'art. 51 comma 1 prima parte dispone che "*Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge*".

Il principio di uguaglianza è poi stabilito in generale dall'art. 3.

Infine, l'art. 97 comma 4 prevede che "*Agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge*".

Orbene, la giurisprudenza del Consiglio di Stato interpreta il requisito del "pubblico concorso" di cui all'art. 97, comma 4, nel senso che esso sia rispettato ove l'accesso al pubblico impiego avvenga per mezzo di una procedura con tre

requisiti di massima (*ex multis*, C. cost. 24 giugno 2010 n.225 e 13 novembre 2009 n.293):

- 1) essa deve essere **aperta**, nel senso che vi possa partecipare il maggior numero possibile di cittadini;
- 2) deve trattarsi di una procedura di tipo **comparativo**, volta cioè a selezionare i migliori fra gli aspiranti;
- 3) deve trattarsi di una procedura **congrua**, nel senso che essa deve consentire di verificare che i candidati posseggano la professionalità necessaria a svolgere le mansioni caratteristiche, per tipologia e livello, del posto di ruolo che aspirano a ricoprire.

Con specifico riguardo alla scuola, il Consiglio di Stato ha poi affermato nella sentenza 9 febbraio 2011 n.41 che il **merito** deve costituire il criterio ispiratore della disciplina del reclutamento del personale docente e nella sentenza 6 dicembre 2017 n. 251 e che una disposizione la quale impedisca di realizzare **la più ampia partecipazione** possibile al concorso, in condizioni di effettiva parità, contraddice tale criterio.

Ne consegue, pertanto, che è costituzionalmente illegittima, in particolare per quanto riguarda il personale docente, la previsione di una procedura di reclutamento ristretta la quale limiti in modo irragionevole la possibilità di accesso dall'esterno.

Inoltre, sempre il Consiglio di Stato ha affermato che la regola del pubblico concorso ammette eccezioni “rigorose e limitate” (*ex multis*, sentenza 293/2009) subordinate a due requisiti.

- 1) esse devono rispondere ad una “**specificata necessità funzionale dell’amministrazione, ovvero a “peculiari e straordinarie ragioni di interesse pubblico”**”, come argomentato nella precitata sentenza 293/2009. In proposito, è stato chiarito che non integrano valide ragioni di interesse pubblico né l’esigenza di consolidare il precariato, né quella di venire incontro a personali aspettative degli aspiranti (così C. cost. 3 marzo 2006 n.81), né tantomeno esigenze strumentali di gestione del personale da parte dell’amministrazione (come ritenuto da C. cost. 4 giugno 2010 n.195).
- 2) le eccezioni alla regola del pubblico concorso devono prevedere comunque adeguati accorgimenti idonei a **garantire la professionalità del personale assunto**, come ritenuto, sempre fra le molte, da C. cost. 29 aprile 2010 n.149.

Ciò posto, nel caso di specie, i parametri appena delineati appaiono non rispettati. La procedura di cui alle norme in esame rappresenta all'evidenza un'eccezione alla regola del pubblico concorso -perché come si è detto è aperta soltanto a soggetti ben determinati, e non alla generalità degli aspiranti che sarebbero in possesso dei requisiti di professionalità richiesti per il ruolo da ricoprire e non è sorretta dai presupposti necessari per legittimarla.

La procedura in esame appare in primo luogo istituita in assenza delle peculiari ragioni di interesse pubblico richieste per giustificarla.

Invero, si è detto che il possesso del requisito delle due annualità di servizio specifico nella scuola statale dipende da circostanze non legate al merito, ma soltanto casuali, ovvero in sintesi estrema dall'aver instaurato un contenzioso per l'inserimento nelle GaE con diritto a stipulare contratti annuali o a tempo indeterminato, ovvero trovarsi in posizione tale, nelle Graduatorie di Istituto da essere destinatari di contratti di lavoro.

Per le stesse ragioni, poiché la selezione degli aventi titolo avviene in base a un criterio sostanzialmente casuale, non è garantito il rispetto del criterio del merito.

**Non si potrebbe infine ritenere che tale tipo di procedura sia legittimata dall'intento di stabilizzare il precariato.** Essa infatti è stata collegata all'esito negativo della sentenza n 11 dell'adunanza Plenaria del Consiglio di Stato del 20 dicembre 2017.

Il superamento del precariato e la stabilizzazione del personale è infatti prevista all'interno del sistema ordinario di reclutamento e, come ritenuto dalla citata sentenza 251/2017, presuppone che l'emergenza relativa sia superata, o per lo meno sia stata affrontata con gli interventi legislativi precedenti, ovvero con il piano straordinario di assunzioni di cui all'art. 1, commi 108 e seguenti, della legge 13 luglio 2015, n. 107

Alla luce delle considerazioni che precedono appare pertanto in via principale rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma *quinques*, lett a) e b) del D.L. 12 luglio 2018, n. 87, convertito in Legge dall'art. 1, comma 1, della L. 9 agosto 2018, n. 96 sotto il profilo del rispetto degli artt. 3, 51 comma 1 prima parte, 97 comma 4 Cost.

Naturale conseguenza dell'invocata illegittimità del precitato decreto legge è **l'illegittimità derivata** delle norme impugnate.



Orbene, i dubbi di costituzionalità sollevati sembrano purtroppo **escludere qualsiasi possibile interpretazione “costituzionalmente orientata” delle norme censurate.**

Qualora codesto Ecc.mo Collegio ritenga che la sostanza delle censure enucleate nei motivi di ricorso finisca con il risolversi nella questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma *quinques*, lett a) e b) del D.L. 12 luglio 2018, n. 87, convertito in Legge dall'art. 1, comma 1, della L. 9 agosto 2018, n. 96 in relazione agli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione, si chiede a codesto Ecc.mo Collegio di accogliere l'istanza di tutela cautelare, previa occorrendo rimessione della questione alla Corte costituzionale.

\*\*\*\*\*

#### **DOMANDA DI MISURA CAUTELARE COLLEGIALE**

Per quanto riguarda il *fumus*, il ricorso è fondato e merita di essere accolto.

Si ricorda inoltre che il *fumus* del ricorso può essere identificato anche con i motivi di ricorso che si risolvano nella contestazione della legittimità costituzionale della legge applicata dall'amministrazione a mezzo di provvedimenti impugnati, allorquando l'eccezione d'illegittimità appaia seria (A.M. Sandulli, Manuale di diritto amministrativo, 1989; Cons. Stato, Ad. Plen., ord., 20 dicembre 1999, n. 2, in Foro It., 2000: sez. VI, ord. N. 59/1998, in Riv. Amm. Rep. It. 1998, 640; Cons. Stato, sez. IV, ord. N. 102/1973, Foro it., 1973, III; T.A.R. Lombardia, sez. III, ord. N. 205/1985, T.A.R., 1985, I, 2800; in particolare, secondo Cons. Stato, Ad. Plen., ord. N. 2/1999, “*Nella fase cautelare del procedimento giurisdizionale, al fine di conciliare il carattere accentrato del controllo di costituzionalità delle leggi, ove ne ricorrano i presupposti, col principio di effettività della tutela giurisdizionale, non può escludersi, quando gli interessi in gioco lo richiedano, una forma limitata di controllo diffuso che consente la concessione del provvedimento di sospensione, rinviando alla fase di merito – al quale l'ordinanza cautelare è strumentalmente collegata – il controllo della Corte costituzionale con effetti erga omnes*”; in tale contesto, sempre secondo l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, “*(...) la concessione della misura cautelare (ammissione con riserva) non comporta la disapplicazione di una norma vigente, ma tende a conciliare la tutela immediata e reale, ancorché interinale, degli interessi in gioco con il carattere accentrato del controllo di*

*costituzionalità delle leggi, e si presenta ad un tempo misura idonea ad evitare il danno grave ed irreparabile del ricorrente”*).

Pertanto il Giudice Amministrativo, una volta accertata la rilevanza (e la non manifesta infondatezza) della questione di costituzionalità ai fini della decisione sulla sospensiva, può concedere detta misura cautelare e rinviare alla fase di merito il giudizio di costituzionalità.

Sempre secondo la giurisprudenza, una volta accertata la rilevanza (e la non manifesta infondatezza) della questione di costituzionalità ai fini della decisione sulla sospensiva, **il Giudice Amministrativo, contemporaneamente all’emissione dell’ordinanza di rimessione alla Corte Costituzionale, può altresì disporre, con separato provvedimento, la sospensione degli atti impugnati in via provvisoria e temporanea fino alla ripresa del giudizio cautelare dopo l’incidente di Costituzionalità** (Corte Cost., 12 ottobre 1990, n. 444, in Foro It., 1991, I 72; conforme Cons. Stato, sez. IV, ord. N. 1395/1995, Giorn. Dir. Amm., 1996, 743).

I medesimi principi sono applicabili in caso di questione pregiudiziale ex art. 267 TFUE o di ritenuta disapplicazione della norma di legge statale qui contestata.

Per quanto riguarda il *periculum*, nelle more della definizione nel merito del giudizio, i ricorrenti rischiano di subire danni gravi ed irreparabili in quanto le **prove concorsuali sono in corso di svolgimento** ed i ricorrenti rischiano pertanto di subire danni gravi ed irreparabili qualora non potessero, nelle more della definizione nel merito del presente giudizio, partecipare, anche con riserva, alle medesime, previa presentazione della domanda con modalità telematica.

L’urgenza nell’emanazione del provvedimento interinale richiesto risiede nell’ulteriore circostanza che, terminate le prove concorsuali e approvata la graduatoria di merito, i docenti utilmente collocati verranno convocati per la **stipula dei contratti a tempo indeterminato per l’a.s. 2019/20** nel corso dei prossimi mesi di luglio ed agosto, quando si svolgeranno le operazioni di assunzione in ruolo di nuovo personale docente. Nel consegue che in difetto di un provvedimento urgente che consentisse agli odierni appellanti di sostenere le prove concorsuali, agli stessi verrà preclusa altresì la partecipazione alle prossime operazioni di immissione in ruolo.

Pertanto si chiede di voler disporre, con misura cautelare collegiale, la sospensione dei provvedimenti impugnati e l'ammissione con riserva dei ricorrenti alla procedura concorsuale.

\*\*\*\*\*

#### **ISTANZA EX ART. 41, COMMA 4, C.P.A.**

In ossequio a quanto previsto dall'art. 41, comma 4, c.p.a. il presente ricorso è stato notificato ad un solo controinteressato. Concernendo il presente gravame l'impugnazione dell'esclusione dalla procedura concorsuale ex D.M. 17/10/18 e D.D.G. 1546/18, occorre dar corso, stante la difficoltà della notificazione dell'atto a tutti i soggetti controinteressati ivi menzionati secondo i metodi ordinari in ragione dell'elevato numero delle persone da chiamare in giudizio, alla notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito web istituzionale del MIUR prevista dall'art. 41, comma 4, c.p.a.

Si chiede pertanto, preliminarmente, al Presidente di codesto Ecc.o TAR o della Sezione cui sarà assegnata la trattazione del presente ricorso di disporre che la notificazione a tutti i soggetti potenzialmente controinteressati sia effettuata **per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito web istituzionale del MIUR** prescrivendone le relative modalità.

\*\*\*\*\*

Tutto ciò premesso, i ricorrenti, come in epigrafe rappresentati, difesi e domiciliati, chiedono l'accoglimento delle seguenti

#### **CONCLUSIONI**

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, in accoglimento dei dedotti motivi, **previa sospensione dei provvedimenti impugnati e adozione delle misure cautelari più idonee ed ammissione dei ricorrenti con riserva alle prove concorsuali**, e previa eventuale sospensione del presente giudizio e rimessione ai sensi della L. Cost. n.87/53 alla Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma *quinques*, lett a) e b) del D.L. 12 luglio 2018, n. 87, convertito in Legge dall'art. 1, comma 1, della L. 9 agosto 2018, n. 96 per contrasto con gli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione, accogliersi l'appello, annullando i provvedimenti impugnati in epigrafe specificati, e in riforma della sentenza n. 2324/2019 emessa dal TAR del Lazio, sede di Roma, sez. III bis, sul ricorso recante RG 49/2019, pubblicata il 21/02/2019, comunicata via pec ai procuratori

costituiti in pari data, condannare l'Amministrazione resistente a consentire la partecipazione dei ricorrenti alle prove concorsuali di cui al D.M. 17/10/18 e D.D.G 1546/18.

Con riserva di motivi aggiunti.

Con vittoria di spese, compensi oltre oneri accessori (IVA e CPA) e compenso forfetario come per legge da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.

Si offrono in comunicazione mediante deposito in Cancelleria:

- 1) sentenza n. 2324/2019 emessa dal TAR del Lazio, sede di Roma, sez. III bis (all.to 1).

Ai fini del contributo unificato, si dichiara che trattandosi di controversie concernenti rapporti di pubblico impiego, esso è pari ad € 487,50.

Formia-Roma, 25/03/2019

*Avv. Michelangelo Fiorentino*